

## Circolare 2015/2

### Rischi di liquidità – banche

# Requisiti qualitativi in materia di gestione del rischio di liquidità e requisiti quantitativi in materia di detenzione della liquidità

Riferimento:	Circ. FINMA 15/2 «Rischi di liquidità – banche»
Data:	3 luglio 2014
Entrata in vigore:	1° gennaio 2015
Concordanza:	sostituisce la Circ. FINMA 13/6 «Liquidità – banche» del 1° gennaio 2013
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LBCR art. 4, cpv. 2 OLiq art. 1 cpv. 2, artt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 cpv. 2, 3 e 4, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 16, 17, 17a, 17b, 17c, 17d
Allegato 1:	Applicazione del meccanismo di pareggio e gestione delle operazioni SLB / pronti contro termine ( <i>repo</i> )

Destinatari						
LBCR	LSA	LBVM	LinFi	LICol	LRD	Altri
Banche						
Gruppi e congl. finanziari						
Altri intermediari						
Assicuratori						
Gruppi e congl. assicurativi						
Intermediari assicurativi						
Commercianti di val. mobiliari						
Sedi di negoziazione						
Controparti centrali						
Depositari centrali						
Repertori di dati sulle negoziazioni						
Sistemi di pagamento						
Partecipanti						
Direzioni dei fondi						
SICAV						
Società in accomandita per ICC						
SICAF						
Banche depositarie						
Gestori patrimoniali di ICC						
Distributori						
Rappresentanti di ICC esteri						
Altri intermediari						
OAD						
IFDS						
Assoggettati OAD						
Società di audit						
Agenzie di rating						

I.	<b>Oggetto</b>	nm.	1
II.	<b>Requisiti qualitativi in materia di gestione del rischio di liquidità</b>	nm.	2-103
A.	Ambito di applicazione	nm.	2-7
B.	Principi	nm.	8-10
a)	<b>Principio di proporzionalità</b>	nm.	8
b)	<b>Garanzia della solvibilità continua e costante</b>	nm.	9-10
C.	Funzioni di direzione, controllo e gestione	nm.	11-29
a)	<b>Tolleranza al rischio di liquidità</b>	nm.	11-12
b)	<b>Strategie di gestione del rischio di liquidità</b>	nm.	13-26
c)	<b>Attribuzione del rischio di liquidità alle attività operative</b>	nm.	27-29
D.	Sistemi di misurazione e di gestione dei rischi	nm.	30-50
a)	<b>Processo di identificazione, valutazione, gestione e controllo del rischio di liquidità</b>	nm.	30-38
b)	<b>Gestione del rischio di liquidità delle principali unità giuridiche all'estero, degli ambiti di attività e delle valute</b>	nm.	39-46
c)	<b>Esigenze di liquidità infragiornaliera</b>	nm.	47-49
d)	<b>Detenzione di valori patrimoniali all'estero</b>	nm.	50
E.	Riduzione del rischio di liquidità	nm.	51-71
a)	<b>Esigenze concernenti il sistema di limiti</b>	nm.	51-58
b)	<b>Diversificazione della struttura del finanziamento</b>	nm.	59-62
c)	<b>Esigenze di detenzione delle riserve di liquidità contro un eventuale peggioramento repentino della situazione di liquidità</b>	nm.	63-71
F.	Stress test	nm.	72-90
G.	Piano di emergenza	nm.	91-103
III.	<b>Requisiti quantitativi (quota di liquidità a breve termine, LCR)</b>	nm.	104-349
A.	Ambito di applicazione	nm.	104-110
B.	Modalità di calcolo del LCR	nm.	111-112
C.	Considerazioni sugli attivi della categoria 1, 2a e 2b	nm.	113-138

D.	Caratteristiche degli HQLA	nm.	139-150
E.	Requisiti operativi posti alla gestione degli HQLA	nm.	151-165
F.	Disposizioni per un'adeguata diversificazione degli attivi della categoria 2	nm.	166-168
G.	Pareggio	nm.	169-173
H.	Deflussi di fondi – Considerazioni sull'allegato 2 OLiq	nm.	174-286
a)	<b>Depositi di clienti privati</b>	nm.	174-206
b)	<b>Mezzi finanziari non garantiti messi a disposizione da clienti commerciali o grandi clienti</b>	nm.	207-248
c)	<b>Derivati e altre transazioni</b>	nm.	249-271
d)	<b>Linee di credito e di liquidità</b>	nm.	272-281
e)	<b>Posizioni <i>short</i> di clienti, coperte da garanzie di altri clienti</b>	nm.	282-285
f)	<b>Altri deflussi di capitali contrattuali entro 30 giorni</b>	nm.	286
I.	Afflussi di capitali – Considerazioni sull'allegato 3 OLiq	nm.	287-298
a)	<b>Requisiti generali</b>	nm.	287-294
b)	<b>Operazioni di finanziamento garantite</b>	nm.	295
c)	<b>Depositi operativi presso altri istituti finanziari e depositi presso l'istituto centrale di una rete finanziaria</b>	nm.	296-297
d)	<b>Derivati</b>	nm.	298
J.	Adempimento del LCR in franchi svizzeri	nm.	299-320
a)	<b>Computo di ulteriori HQLA in valuta estera</b>	nm.	303-314
b)	<b>Computo degli HQLA della categoria 2a in franchi svizzeri al di sopra del limite massimo del 40%</b>	nm.	315-320
K.	LCR nelle principali valute estere	nm.	321-325
L.	Discesa temporanea del LCR al di sotto della soglia minima in presenza di circostanze straordinarie	nm.	326-335
M.	Documentazione sulla liquidità	nm.	336-341
N.	Definizione di tassi di deflusso specifici più bassi e/o di tassi di afflusso più elevati per i flussi di liquidità interni a un gruppo	nm.	342-349

## I. Oggetto

La presente circolare concretizza le disposizioni dell'Ordinanza sulla liquidità (OLiq) per quanto concerne i requisiti qualitativi minimi in materia di gestione del rischio di liquidità e i requisiti quantitativi posti alla quota di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio*, LCR). I rendiconti riguardanti la quota strutturale di liquidità (*Net Stable Funding Ratio*, NSFR) e gli ulteriori indicatori saranno regolamentati in un momento successivo. 1

## II. Requisiti qualitativi in materia di gestione del rischio di liquidità

### A. Ambito di applicazione

I requisiti qualitativi in materia di gestione del rischio di liquidità devono essere adempiuti, in linea di massima, a livello sia di singolo istituto, sia di gruppo finanziario. Ne sono esonerate: 2

a. le società appartenenti a un gruppo in Svizzera se è garantito che, su base contrattuale e/o statutaria, la casa madre del gruppo dispone in qualsiasi momento di tutte le informazioni e dei documenti necessari per valutare la posizione di liquidità delle società del gruppo a livello di singolo istituto; 3

b. le banche facenti parte di un'organizzazione centrale ai sensi dell'art. 17 dell'Ordinanza sulle banche (OBCR; RS 952.02) se è garantito, su base contrattuale e/o statutaria, che l'organizzazione centrale dispone in qualsiasi momento di tutte le informazioni e dei documenti necessari per valutare la posizione di liquidità delle banche aderenti a livello di singolo istituto; oppure 4

c. succursali estere in Svizzera, laddove le stesse siano state esonerate dalla FINMA dall'obbligo di adempimento del LCR, la società madre all'estero sia tenuta ad adempiere requisiti qualitativi analoghi in materia di gestione del rischio di liquidità e risulti garantito sul piano contrattuale e/o statutario che la società madre estera dispone in qualsiasi momento di tutti i documenti e le informazioni rilevanti per la valutazione della posizione di liquidità della succursale estera in Svizzera. 5

In tutti i casi deve essere garantito che non sussistano ostacoli di alcun tipo al trasferimento di risorse finanziarie e di garanzie. 6

Spetta al consiglio di amministrazione e alla direzione generale della società di un gruppo o a quelli di una banca facente parte di un'organizzazione centrale il compito di controllare che la casa madre o l'organizzazione centrale rispetti le esigenze in materia di gestione qualitativa del rischio di liquidità per la società del gruppo o per l'istituto facente parte di un'organizzazione centrale. 7

## B. Principi

### a) Principio di proporzionalità

Le esigenze di cui al secondo capitolo della presente Circolare devono essere attuate in funzione delle dimensioni della banca nonché del genere, dell'entità, della complessità e del grado di rischio delle sue attività. Le deroghe previste dai numeri marginali del secondo capitolo rimandano a un'applicazione proporzionata delle prescrizioni esonerando le banche di piccole dimensioni. 8

### b) Garanzia della solvibilità continua e costante

La banca deve dotarsi di un sistema di gestione del rischio di liquidità che sia efficacemente integrato nei processi di gestione dei rischi della banca. 9

La gestione del rischio di liquidità deve in particolare perseguire l'obiettivo di garantire la solvibilità continua e costante della banca, in particolare durante una situazione di crisi a livello di istituto e/o dell'intero mercato in cui la capacità della banca di ottenere finanziamenti garantiti o non garantiti è gravemente messa a repentaglio. 10

## C. Funzioni di direzione, controllo e gestione

### a) Tolleranza al rischio di liquidità

Il consiglio di amministrazione determina la tolleranza al rischio di liquidità, la verifica periodicamente, almeno una volta all'anno, e assicura che la direzione generale attui le prescrizioni concernenti la tolleranza al rischio di liquidità e le comunichi in modo chiaro e comprensibile a tutto il personale coinvolto. 11

La tolleranza al rischio di liquidità costituisce il punto di partenza per concretizzare in modelli operativi le strategie interne alla banca volte a gestire il rischio di liquidità, il sistema di direttive relative alla liquidità nonché i processi di gestione dei rischi e i processi di controllo dei rischi. 12

### b) Strategie per la gestione del rischio di liquidità

La direzione generale, o un comitato ad essa direttamente subordinato, sviluppa e applica, in conformità alla definita tolleranza al rischio di liquidità, le strategie di gestione del rischio di liquidità e le comunica in modo chiaro e comprensibile a tutto il personale coinvolto. Fra le strategie di gestione del rischio di liquidità si annovera in particolare l'emanazione di istruzioni e/o di direttive sulla gestione della liquidità e sulla struttura del finanziamento. 13

Ove opportuno, la direzione generale emana prescrizioni: 14

a. sul grado di centralizzazione della gestione della liquidità; 15

b.	sull'organizzazione della struttura e dei processi della gestione della liquidità, in particolare sull'implementazione di processi di gestione e controllo dei rischi;	16
c.	sulla composizione e sul profilo delle scadenze degli attivi, dei passivi e delle operazioni fuori bilancio;	17
d.	sull'attribuzione del rischio di liquidità alle diverse attività;	18
e.	sulla gestione infragiornaliera della liquidità;	19
f.	sulla gestione delle garanzie;	20
g.	sulla determinazione dei limiti e sulla procedura di <i>escalation</i> ;	21
h.	sulla diversificazione delle fonti di finanziamento e sul contenimento delle concentrazioni;	22
i.	sull'ammontare e sulla composizione di una riserva di liquidità che possa essere ceduta o costituita in pegno durante un periodo di stress;	23
j.	sui processi di determinazione, approvazione, applicazione e vigilanza delle situazioni di stress ( <i>stress test</i> ) e sulle ipotesi sottiacenti;	24
k.	sul piano di emergenza	25
	e ne verifica l'adeguatezza regolarmente, almeno una volta all'anno.	26
<b>c)</b>	<b>Attribuzione del rischio di liquidità alle attività operative</b>	
	In base alla sua struttura di finanziamento, la banca istituisce un opportuno sistema di prezzo di trasferimento della liquidità, destinato a compensare internamente in maniera adeguata i costi e i rischi di liquidità nonché gli eventuali ricavi connessi. I prezzi di trasferimento determinati devono essere utilizzati nell'ambito della gestione delle attività e per il calcolo dei prezzi delle operazioni di bilancio e fuori bilancio. Nella determinazione dei prezzi di trasferimento devono essere tenuti in adeguata considerazione gli aspetti del periodo di detenzione e della liquidità sul mercato dei valori patrimoniali. Quando i flussi dei pagamenti sono incerti, devono essere formulate ipotesi adeguate.	27
	L'unità che si occupa della gestione e del controllo del sistema interno del prezzo di trasferimento della liquidità deve essere indipendente dalle unità preposte ai mercati e alla negoziazione. I prezzi di trasferimento applicabili devono essere trasparenti per il personale coinvolto. Deve essere garantita la coerenza e la confrontabilità dei diversi sistemi di prezzo di trasferimento implementati all'interno del gruppo siano. L'adeguatezza dei prezzi di trasferimento deve essere controllata periodicamente.	28

Le banche determinano la struttura o la rinuncia alla propria attuazione dell'attribuzione dei costi di liquidità alle attività operative sulla base del principio di proporzionalità (nm. 8). Tale decisione deve essere motivata e documentata in modo comprensibile. 29

## D. Sistemi di misurazione e di gestione dei rischi

### a) **Processo di identificazione, valutazione, gestione e controllo del rischio di liquidità**

I processi di gestione e di controllo dei rischi comprendono in particolare sistemi di misurazione del rischio di liquidità esaurienti e plasmati sulle esigenze della banca, volti a identificare e quantificare i rischi di liquidità che sono integrati nelle strategie di gestione della liquidità e nel piano di emergenza. Tra questi si annoverano: 30

a. l'allestimento di un'attendibile visione d'insieme della liquidità opportunamente suddivisa in fasce temporali, con un confronto degli afflussi e dei deflussi previsti. Occorre inoltre tenere in adeguata considerazione le consuete variazioni dei flussi che si presentano in normali condizioni di mercato nonché formulare e documentare le ipotesi alla base degli afflussi e dei deflussi; e 31

b. la detenzione di una riserva di liquidità costituita da valori patrimoniali di elevata qualità e liquidità e non gravati da oneri, al fine di premunirsi contro un eventuale peggioramento repentino della situazione di liquidità. I requisiti posti alla detenzione della riserva di liquidità si basano sui nm. 63–71. 32

I processi di gestione e controllo dei rischi comprendono tra l'altro: 33

a. un piano di emergenza efficace che tenga conto dei risultati degli *stress test* ai sensi del nm. 84; 34

b. un sistema di limiti e di controlli compatibile con la tolleranza al rischio definita dall'istituto; 35

c. direttive in grado di garantire che gli incentivi ad assumere rischi nei diversi settori di attività siano commisurati ai rischi di liquidità che derivano per la banca nella sua totalità; 36

d. direttive volte a gestire l'accesso a una gamma ben diversificata di fonti e di scadenze dei finanziamenti; nonché 37

e. sistemi informatici e personale qualificato in grado di garantire la misurazione, la sorveglianza e il rendiconto immediati della posizione di liquidità rispetto ai limiti stabiliti. 38

**b) Gestione del rischio di liquidità delle unità giuridiche rilevanti all'estero, degli ambiti di attività e delle valute**

Una banca con unità giuridiche e/o attività rilevanti all'estero	39
a. gestisce e sorveglia il rischio di liquidità indipendentemente dalla sua struttura organizzativa in materia di gestione della liquidità a livello centralizzato o decentralizzato, sebbene sia richiesta, nel contempo, una vigilanza minima centralizzata;	40
b. assicura che, anche in caso di carenza di liquidità, tutte le unità giuridiche abbiano accesso alla liquidità;	41
c. ove necessario, stabilisce limiti tra le società del gruppo;	42
d. sancisce accordi interni in materia di fornitura di sostegno di liquidità tra le società del gruppo; e	43
e. verifica fino a che punto il trasferimento di liquidità e di valori patrimoniali non gravati da oneri tra le società del gruppo sia sottoposto a restrizioni giuridiche, regolamentari o operative.	44

Una banca i cui valori patrimoniali o impegni sono in gran parte denominati in valuta estera e che presenta contemporaneamente significative asimmetrie in termini di valute o scadenze tra i relativi attivi e passivi in valuta straniera deve attuare adeguate procedure di gestione della liquidità nelle principali valute per poter continuare a far fronte ai suoi impegni di pagamento. Per le valute in questione, ciò comporta l'esigenza di avere almeno una visione d'insieme della liquidità, delle situazioni di stress specifiche alle valute estere e di tenerne esplicitamente conto nel piano di emergenza in caso di carenza di liquidità.

Una banca che presenti considerevoli rischi di liquidità nelle diverse valute conformemente al nm. 45 deve essere in grado di individuare precocemente i cambiamenti a livello della liquidità sui mercati degli *swap* in valuta estera e della fungibilità delle valute nonché di adottare i correttivi necessari. Deve inoltre considerare, nei suoi *stress test*, le distorsioni sui mercati degli *swap* in valuta che aumentino l'asimmetria delle valute e un'inattesa volatilità dei prezzi.

**c) Esigenze di liquidità infragiornaliera**

La banca deve dimostrare in modo convincente di essere in grado di valutare in maniera attendibile nel corso della giornata e di gestire gli effetti delle tensioni infragiornaliere sulla liquidità. A tale scopo crea *stress test* che simulino tali eventi.

Le risorse e gli strumenti utilizzati per gestire e sorvegliare la liquidità infragiornaliera devono essere adeguati al profilo di rischio, alle attività e all'importanza della banca per il sistema finanziario. In particolare occorre considerare se la banca partecipa direttamente a sistemi di pagamento o di regolamento, se si limita a un'attività di banca corrispondente o

depositaria o se mette i suoi servizi di banca corrispondente o depositaria a disposizione di altri istituti, imprese o sistemi.

Una banca di piccole dimensioni in grado di documentare e giustificare in modo convincente di non essere esposta ad alcun rischio significativo concernente i pagamenti infragiornalieri può rinunciare a una gestione del rischio di liquidità infragiornaliera che esuli dalle normali disposizioni. 49

#### **d) Detenzione di valori patrimoniali all'estero**

Le banche con attività e/o unità giuridiche rilevanti all'estero devono essere in grado di valutare la propria capacità di accedere liberamente ai valori patrimoniali detenuti all'estero e devono poter informare la FINMA dell'accesso ai valori patrimoniali in situazioni di stress entro un adeguato lasso di tempo. 50

### **E. Riduzione del rischio di liquidità**

#### **a) Requisiti posti al sistema dei limiti**

I limiti devono essere commisurati ai risultati degli *stress test* e attuati in modo tale da rappresentare un efficace strumento di gestione operativa. Devono inoltre essere in sintonia con la definita tolleranza al rischio di liquidità. 51

Devono essere stabilite procedure chiaramente definite e documentate concernenti: 52

a. il diritto di fissare o modificare limiti; 53

b. il superamento dei limiti; 54

c. la procedura di *escalation* in caso di violazione dei limiti; 55

d. l'approvazione da parte della direzione generale del superamento dei limiti e 56

e. l'adozione di correttivi e il recupero della situazione in seguito al superamento dei limiti. 57

La sorveglianza corrente del rispetto dei limiti compete a un'unità indipendente da quelle preposte alla negoziazione o ai mercati. 58

#### **b) Diversificazione della struttura del finanziamento**

La banca deve sorvegliare e limitare con misure appropriate le concentrazioni di determinate fonti o scadenze di finanziamenti. I criteri per una diversificazione adeguata sono i seguenti: finanziamenti a breve, medio o lungo termine, categorie di depositanti, investitori, controparti, strumenti, mercati o valute. Tra le misure adeguate si annovera ad esempio la fissazione di limiti. 59

Non sono tenute a rispettare l'esigenza di una struttura di finanziamento adeguatamente diversificata le banche di piccole dimensioni senza attività di negoziazione o sul mercato dei capitali, le banche di piccole dimensioni che non si rifinanziano sul mercato monetario, sul mercato dei capitali o tramite gli investitori istituzionali nonché le affiliate di banche estere che si rifinanziano all'interno del gruppo.	60
La banca valuta periodicamente quanto tempo le occorre per generare liquidità partendo dalle principali fonti di finanziamento alle quali può attingere in situazioni di stress.	61
Le banche con una forte concentrazione di finanziamenti sui mercati monetari e dei capitali da parte di investitori istituzionali, tra cui banche, assicurazioni, <i>hedge fund</i> , fondi monetari e fondi pensione o altre imprese di una certa dimensione devono valutare le conseguenze del venire meno dei finanziamenti da parte di importanti controparti e adottare misure preventive per rimediare alle conseguenze dell'eventuale esaurimento di tali fonti di finanziamento.	62
<b>c) Requisiti posti alla detenzione delle riserve di liquidità a fronte di un eventuale peggioramento repentino della situazione di liquidità</b>	
La banca garantisce che l'ammontare e la composizione della riserva di liquidità sia costituita da valori patrimoniali durevoli e quantificati in modo sufficiente, i quali	63
a. siano calcolati in modo sufficiente rispetto al modello operativo, al grado di rischio delle operazioni di bilancio e fuori bilancio, al livello di liquidità degli attivi e dei passivi, alla portata delle lacune esistenti nei finanziamenti e alle strategie di finanziamento;	64
b. corrispondano alla tolleranza al rischio definita e siano adeguatamente diversificati;	65
c. corrispondano al fabbisogno di liquidità risultante dagli <i>stress test</i> condotti e	66
d. considerino la suddivisione tra giurisdizioni e valute e i relativi rischi.	67
La banca valuta i valori patrimoniali secondo criteri improntati alla prudenza e fissa sconti e margini di garanzia conservativi rispetto ai prezzi di mercato. In particolare occorre prendere in considerazione il fatto che la valutazione dei valori patrimoniali può peggiorare nei periodi di stress e/o che le possibilità di alienazione o di costituzione in pegno dei valori patrimoniali nei periodi di stress possono essere limitate o, addirittura, nulle. La valutazione dei valori patrimoniali, gli sconti e i margini di garanzia devono essere verificati periodicamente.	68
La banca controlla che l'utilizzo delle riserve di liquidità non contravvenga a restrizioni giuridiche, regolamentari od operative. Le ipotesi sulle possibilità di trasferire i valori patrimoniali o le garanzie devono essere formulate in modo trasparente.	69
La banca valuta in quale misura i valori patrimoniali possano essere costituiti in pegno o accettati come garanzie nelle operazioni di finanziamento dalle controparti e dalle banche	70

centrali in situazioni di stress.

Nell'eventualità di una carenza di liquidità, all'unità organizzativa incaricata di gestire la liquidità deve essere garantito l'accesso ai valori patrimoniali delle riserve di liquidità. 71

## F. Stress test

La banca deve 72

a. svolgere periodicamente *stress test* ai livelli di volta in volta rilevanti per identificare e quantificare l'impatto che potrebbe subire in caso di possibili eventi estremi e analizzare gli effetti sugli afflussi e i deflussi e la sua posizione di liquidità; 73

b. determinare le condizioni applicabili agli *stress test* in termini di portata, metodi, varietà e rigore degli scenari, orizzonti temporali e shock, stabilendo anche una frequenza adeguata alla realizzazione degli *stress test*; 74

c. giustificare e documentare in modo convincente la scelta degli *stress test*, verificando periodicamente, o dopo il sopraggiungere di un evento di stress, l'adeguatezza e la rilevanza dello scenario di crisi. 75

Una banca di piccole dimensioni in grado di documentare e giustificare in modo convincente che l'impostazione dello scenario internazionale per il LCR è adeguata ai rischi di liquidità della banca può fare riferimento ad esso per diversi orizzonti temporali negli *stress test*, ma nell'attuazione deve tenere conto delle peculiarità dell'istituto. 76

I risultati degli *stress test* devono essere documentati in modo appropriato e utilizzati nel seguente modo: 77

a. confronto tra la definita tolleranza al rischio di liquidità e la situazione del rischio di liquidità; 78

b. confronto tra l'ammontare e la composizione della riserva di liquidità; 79

c. integrazione nel processo di determinazione dei limiti; 80

d. integrazione nell'attribuzione del rischio di liquidità alle diverse attività. 81

Ai sensi del nm. 29, le banche di piccole dimensioni non sono tenute a osservare quanto previsto al nm. 81. 82

La direzione generale deve essere attivamente coinvolta nell'organizzazione degli *stress test* in materia di liquidità. I risultati degli *stress test* devono essere riferiti periodicamente, ma almeno una volta all'anno, al consiglio di amministrazione, cui servono da base per giudicare la necessità di intervenire al fine di limitare i rischi secondo le disposizioni di cui ai nm. 77–82. 83

La banca definisce gli stress test e le ipotesi soggiacenti. Non sono tenute a soddisfare questo requisito le banche di cui al nm. 76. Gli <i>stress test</i> devono comprendere anche scenari estremi che, per quanto poco probabili, rimangono comunque plausibili.	84
Le banche, ad eccezione di quelle menzionate al nm. 76, devono considerare anche i seguenti aspetti:	85
a. il livello di gravità scelto per lo scenario di stress si basa su eventi storici, studi di casi di crisi di liquidità e/o scenari ipotetici fondati su modelli parametrizzati con il concorso di esperti interni e/o esterni. A tal proposito occorre considerare che una carenza di liquidità corrisponde spesso a uno scenario estremo, con impreviste uscite di cassa e conseguenze a livello del finanziamento. È dunque necessario utilizzare un approccio particolarmente conservativo nella parametrizzazione della situazione di stress.	86
b. Deve essere garantito che la gamma di scenari delineata comprenda l'insieme dei rischi significativi di liquidità ai quali la banca è esposta.	87
c. Gli scenari di stress devono tenere conto in particolare dei rapporti tra accresciuto fabbisogno di liquidità, diminuzione della liquidità sul mercato, riduzione delle possibilità di finanziamento e richiesta di rimborso delle linee di credito accordate.	88
d. Occorre considerare il rischio di carenza di liquidità immediata, temporanea e a più lungo termine.	89
Le banche che sono esposte ai rischi legati al sistema di pagamenti infragiornalieri devono considerare i rischi di liquidità infragiornalieri nei loro <i>stress test</i> .	90
<b>G. Piano di emergenza</b>	
La banca deve dotarsi di un piano di emergenza esauriente ed efficace per affrontare una grave carenza di liquidità. Tale piano deve essere calibrato sulla valutazione continua del rischio di liquidità.	91
Il piano di emergenza contempla:	92
a. opportuni indicatori di allarme precoce per individuare tempestivamente i pericoli che minacciano la liquidità e le possibilità di finanziamento e reagire di conseguenza;	93
b. diversi livelli di allarme e una procedura di escalation strutturata e graduale in funzione della gravità della crisi di liquidità;	94
c. opzioni d'intervento, in base al livello di escalation e/o all'evento scatenante, che contemplino misure e un ordine di priorità per generare e risparmiare liquidità; le fonti e gli strumenti per generare liquidità devono essere valutati secondo criteri conservativi;	95

d. processi operativi per il trasferimento della liquidità e dei valori patrimoniali tra giurisdizioni, unità giuridiche e sistemi, considerando le restrizioni al trasferimento di liquidità e valori patrimoniali;	96
e. una chiara ripartizione dei ruoli e l'attribuzione di competenze, diritti e doveri a tutti i servizi coinvolti;	97
f. procedure, processi decisionali e obblighi di rendiconto chiaramente definiti, con l'obiettivo di garantire un flusso di informazioni in tempo reale destinate ai livelli gerarchici superiori. Occorre stabilire regole chiare per quanto riguarda gli eventi che devono essere oggetto di un'escalation ai livelli gerarchici superiori;	98
g. vie e strategie di comunicazione chiaramente stabilite e definite che garantiscano un flusso di informazioni chiaro, coerente e regolare verso i partecipanti interni e, in situazioni di emergenza, anche gli esterni.	99
In presenza di gravi problemi di liquidità la FINMA deve essere informata immediatamente.	100
Il piano di emergenza deve essere verificato e aggiornato ogni anno. La verifica deve comprendere tutti gli elementi del piano di emergenza. I risultati dell'esame devono essere oggetto di un rapporto all'attenzione della direzione generale.	101
Il piano di emergenza in caso di carenza di liquidità deve essere inserito nella pianificazione delle situazioni di stress per la banca nel suo insieme.	102
La banca deve documentare in modo adeguato gli elementi del piano di emergenza secondo i nn. 91–99.	103

### **III. Requisiti quantitativi (quota di liquidità a breve termine, LCR)**

#### **A. Ambito di applicazione**

I requisiti in materia di LCR devono essere rispettati sia a livello di gruppo finanziario, sia a livello di singolo istituto. Le banche facenti parte di un'organizzazione centrale ai sensi dell'art. 17 OBCR ne sono esonerate se è garantito che, su base contrattuale e/o statutaria, l'organizzazione centrale dispone in qualsiasi momento di tutte le informazioni e dei documenti necessari per valutare la posizione di liquidità delle banche aderenti a livello di singolo istituto. Deve essere garantito che non sussistano ostacoli di alcun tipo al trasferimento di risorse finanziarie e garanzie.	104
Il consolidamento per finalità di LCR corrisponde a quello per scopi di regolamentazione in materia di fondi propri (art. 7 Ordinanza sui fondi propri [OFoP; RS 952.03]).	105
Il tipo di consolidamento per finalità di LCR corrisponde a quello per scopi di regola-	106

zione in materia di fondi propri (art. 8 OFoP).

Ai fini del LCR sono determinanti le chiusure contabili ai sensi della Circolare FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche». 107

Le banche che calcolano i fondi propri computabili e necessari a livello di singolo istituto con autorizzazione della FINMA secondo uno standard internazionale riconosciuto (nm. 156 Circ. FINMA 13/1 «Fondi propri computabili – banche»), possono utilizzare lo stesso standard anche per il calcolo del LCR. 108

Le società non consolidate (quali *joint venture* o partecipazioni di minoranza senza controllo in altra forma) devono essere incluse nel perimetro di consolidamento per finalità di LCR soltanto se per l'azienda in questione il gruppo finanziario è il principale fornitore di liquidità in un evento di stress di liquidità. 109

Se un gruppo finanziario è costituito da una banca in veste di società affiliata e da ulteriori affiliate che invece non sono istituti finanziari, e se la società *holding* di questo gruppo finanziario risulta inadeguata per quanto concerne gli obiettivi della vigilanza bancaria, allora i requisiti in materia di LCR devono essere adempiuti soltanto dalla banca in quanto affiliata ma non dal gruppo finanziario nel suo insieme, né tantomeno dalla società *holding* come singolo istituto. 110

## B. Modalità di calcolo del LCR

Il LCR ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. a dell'Ordinanza sulla liquidità (OLiq; RS 952.06) viene calcolato registrando tutte le posizioni rilevanti ai fini LCR ai sensi degli artt. 15a, 15b, 16 e degli allegati 2 e 3 dell'OLiq, in tutte le valute convertite in franchi svizzeri. Fatte salve le considerazioni di cui all'art. 17 e all'art. 17a OLiQ, per il calcolo del LCR ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. a OLiQ sono ammessi attivi liquidi di alta qualità (*high quality liquid assets*, HQLA), indipendentemente dalla rispettiva composizione valutaria. 111

Ulteriori indicazioni di calcolo si trovano nella guida pratica (formule per l'applicazione degli attivi della categoria 2a e delle soglie massime 2b; per il computo di ulteriori attivi in valuta estera, di ulteriori attivi della categoria 2a, del meccanismo di pareggio, ecc.). 112

## C. Considerazioni sugli attivi della categoria 1, 2a e 2b

«Monete metalliche e banconote» ai sensi dell'art. 15a cpv. 1 lett. a OLiQ non sono equiparabili alla definizione di «mezzi liquidi» di cui ai nm. A2–3 segg. nella Circ. FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche». 113

In particolare, laddove i relativi criteri risultino adempiuti, gli averi su conti di giro nei confronti di banche, gli averi su conti correnti postali o gli averi in *clearing* presso banche in quanto parte dei «mezzi liquidi» ai sensi dei nm. A2–3 segg. nella Circ. FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche» devono essere registrati ai fini del LCR come afflussi di fondi, ma 114

non come HQLA.

Per il calcolo dell'avere presso la banca centrale BNS e per il trattamento della riserva minima BNS ai sensi dell'art. 15a cpv. 1 lett. b OLiQ trova applicazione quanto segue: 115

a. la riserva minima BNS deve essere dedotta dall'avere presso la banca centrale BNS; 116

b. se dopo la deduzione della riserva minima BNS l'avere presso la banca centrale BNS risulta negativo, tale importo deve essere dedotto dall'avere in monete metalliche e banconote; 117

c. se dopo la deduzione dell'importo di cui al nm. 116 l'avere in monete metalliche e banconote risulta parimenti negativo, tale somma deve essere registrata come deflusso. 118

Le banche multilaterali di sviluppo ai sensi dell'art. 15a cpv. 1 lett. c punto 8 OLiQ sono quelle indicate nell'elenco riportato nell'allegato 1 della Circolare FINMA 2008/19 «Rischi di credito – banche». 119

Le obbligazioni della Centrale d'emissione per la costruzione di alloggi (EGW/CCL) possono essere computate come attivi della categoria 1 laddove adempiano i requisiti di cui all'art. 15d OLiQ. 120

Le obbligazioni emesse dai Cantoni svizzeri, ai sensi dell'art. 15a cpv. 1 lett. c punto 3 e dell'art. 15b cpv. 1 lett. a punto 3: 121

a. sono considerate attivi della categoria 1 se, secondo l'apposita tavola di concordanza della FINMA, presentano un *rating* delle classi 1 o 2 assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA e soddisfano i requisiti di cui all'art. 15d OLiQ; 122

b. sono considerate attivi della categoria 2a se, secondo l'apposita tavola di concordanza della FINMA, presentano un *rating* della classe 3 assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA e soddisfano i requisiti di cui all'art. 16e OLiQ; 123

c. non sono considerate HQLA se, secondo l'apposita tavola di concordanza della FINMA, presentano un *rating* della classe 4 o inferiore assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA oppure sono prive di *rating*. 124

Le banche cantonali che dispongono di una garanzia illimitata o limitata per le passività da parte del rispettivo Cantone non possono computare come HQLA le obbligazioni del Cantone che emette la garanzia statale per la banca cantonale. 125

Le obbligazioni emesse dalle città o dai comuni svizzeri, ovvero dalla Centrale di emissione dei comuni svizzeri (CECS), ai sensi dell'art. 15b cpv. 1 lett. a punto 3: 126

a. sono considerate attivi della categoria 2a se, secondo l'apposita tavola di concordanza della FINMA, presentano un *rating* delle classi da 1 a 3 assegnato da un'agenzia di ra- 127

ting riconosciuta dalla FINMA e soddisfano i requisiti di cui all'art. 15d OLiq;	
b. non sono considerate HQLA se, secondo l'apposita tavola di concordanza della FINMA, presentano un <i>rating</i> della classe 4 o inferiore assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA oppure sono prive di <i>rating</i> .	128
Se aziende industriali emettono obbligazioni attraverso un'affiliata di finanziamento specializzata che eroga anche servizi finanziari a favore delle stesse ma non dispone di una licenza bancaria in Svizzera o all'estero, le obbligazioni di tali affiliate possono essere computate come attivi della categoria 2a laddove adempiano ai requisiti di cui all'art. 15d OLiq.	129
Se queste affiliate di finanziamento dispongono di una licenza bancaria in Svizzera o all'estero, le rispettive obbligazioni non costituiscono sostanzialmente HQLA.	130
I titoli di credito coperti sono considerati attivi della categoria 2a laddove sia presente una regolamentazione legislativa speciale che, a tutela degli obbligazionisti, assoggetta per legge tali titoli di credito a una vigilanza pubblica particolare, e gli stessi soddisfano i requisiti previsti dall'art. 15d OLiq.	131
In linea di principio le posizioni in metalli preziosi non costituiscono HQLA.	132
Le azioni possono essere computate come attivi della categoria 2b ai sensi dell'art. 15b cpv. 5 e 6 OLiq se:	133
a. il titolo è negoziato in borsa e viene conteggiato a livello centralizzato; e	134
b. il portafoglio azionario risulta complessivamente ben diversificato tra diversi settori; e	135
c. il titolo è denominato in franchi svizzeri oppure nella valuta estera in cui viene assunto il rischio di liquidità; e	136
d. il titolo è presente nello Swiss Market Index (SMI); oppure, in caso di azioni non svizzere,	137
e. il titolo è detenuto da una società affiliata o da una succursale di diritto non svizzero al fine di coprire i rischi di liquidità all'interno di tale unità, ed è rappresentato in un indice azionario che un'autorità di vigilanza estera ha definito ammissibile a scopo di computabilità degli attivi della categoria 2b.	138
<b>D. Caratteristiche degli HQLA</b>	
Ai fini della selezione degli HQLA, oltre alla limitazione agli attivi delle categorie 1 e 2 ai sensi dell'art. 15a e dell'art. 15b OLiq, la banca tiene in considerazione cumulativamente i seguenti fattori, i quali influenzano la possibilità di reperire liquidità su un mercato in modo affidabile:	139

- a. sono negoziati su mercati efficienti e caratterizzati da un'adeguata ampiezza e profondità, nonché da un basso grado di concentrazione per quanto concerne la struttura dei rispettivi operatori; 140
- b. anche in condizioni di mercato avverse, devono rappresentare comprovabilmente una fonte affidabile di liquidità per i mercati pronti contro termine (*repo*) o a contante; In particolare: 141
- nel caso di attivi della categoria 2a, non possono aver subito un incremento dello sconto superiore a 10% per le operazioni di pronti contro termine, né tantomeno una perdita di valore superiore al 10% sui mercati a contante nell'arco di 30 giorni in un periodo rilevante caratterizzato da condizioni di mercato avverse, oppure dalla prima emissione; 142
  - nel caso di azioni, non possono aver subito un incremento dello sconto superiore a 40% per le operazioni di pronti contro termine, né tantomeno una perdita di valore superiore al 40% sui mercati a contante nell'arco di 30 giorni in un periodo rilevante caratterizzato da condizioni di mercato avverse, oppure dalla prima emissione; 143
- c. il prezzo viene fissato dagli operatori di mercato e risulta facilmente determinabile sul mercato stesso, oppure può essere definito mediante una formula facilmente calcolabile sulla base di informazioni pubblicamente accessibili, e non si basa su ampie ipotesi fondate su un modello; 144
- d. sono quotati presso una borsa svizzera assoggettata alla vigilanza della FINMA, ovvero presso una borsa estera sottoposta al controllo di un'autorità di vigilanza estera; 145
- e. sono realizzabili in qualsiasi momento attraverso una vendita diretta o nell'ambito di una semplice operazione di pronti contro termine; e 146
- f. in linea di principio il valore degli HQLA non può essere influenzato negativamente dal verificarsi delle ipotesi di uno scenario (rischio di correlazione, rischio *wrong way*). 147
- Per la ripartizione in categorie ai fini HQLA dei valori mobiliari ammessi per operazioni di pronti contro termine è possibile utilizzare le classificazioni impiegate e pubblicate dalla BNS. 148
- In presenza di valori mobiliari ammessi dalla BNS per operazioni di pronti contro termine, una banca può partire dal presupposto che le peculiarità HQLA di cui ai nn. 140–147 risultino adempiute. 149
- Qualora un'autorità di vigilanza estera disponga di un catalogo o di un registro di attivi ammessi, ovvero fornisca precise istruzioni circa gli attivi riconosciuti per finalità LCR, i nn. 140–147 non devono essere nuovamente verificati in modo separato per tali attivi esteri. 150

## E. Requisiti operativi posti alla gestione degli HQLA

Una banca deve disporre di procedure e sistemi adeguati per poter vendere in qualsiasi momento HQLA o comunque poterli monetizzare nell'ambito di semplici operazioni di pronti contro termine. La banca esclude dal proprio portafoglio gli HQLA che, a livello operativo, non è in grado di convertire in liquidità entro 30 giorni di calendario in una situazione di stress di liquidità.	151
Il portafoglio di HQLA deve soddisfare le seguenti condizioni operative:	152
a. gli HQLA devono essere esenti da oneri e restrizioni, devono cioè poter essere venduti in qualsiasi momento entro i 30 giorni di calendario successivi o monetizzati nell'ambito di semplici operazioni di pronti contro termine senza qualsivoglia limitazione legale, normativa, contrattuale o di altra natura.	153
b. Gli HQLA devono trovarsi sotto il controllo dell'unità funzionale responsabile della gestione della liquidità. Questa unità deve avere un controllo costante e la capacità giuridica e operativa di vendere gli HQLA entro i 30 giorni di calendario successivi o di monetizzarli nell'ambito di semplici operazioni di pronti contro termine.	154
c. Gli HQLA non possono essere utilizzati per finalità di strategie di copertura e di negoziazione o per il miglioramento della solvibilità di operazioni strutturate, né possono risultare funzionali alla copertura dei costi operativi. I rischi di mercato correlati agli HQLA possono tuttavia essere coperti mediante <i>hedging</i> anche se in questo caso, ai fini della determinazione del valore di mercato degli HQLA stessi, deve essere portato in deduzione il deflusso di fondi che si verificherebbe in caso di vendita degli HQLA a seguito di pareggio anticipato della garanzia.	155
d. Una banca deve disporre di una panoramica regolarmente aggiornata circa le unità giuridiche, le ubicazioni, le valute e i depositi o i conti bancari in cui sono detenuti gli HQLA.	156
e. Una banca è tenuta a verificare se per gli HQLA detenuti da unità estere sussistono limitazioni di trasferimento per motivi normativi, giuridici, fiscali, contabili o di altra natura. Gli HQLA detenuti da unità estere non possono essere computati nel portafoglio a livello consolidato se:	157
• pur eccedendo il deflusso netto di fondi dell'unità in questione, non risultano liberamente disponibili in caso di stress di liquidità a livello consolidato, oppure	158
• sono detenuti da un'unità giuridica priva di accesso al mercato, salvo laddove in caso di stress di liquidità gli HQLA possano essere trasferiti liberamente a favore di altre società del gruppo.	159
f. Una banca esclude gli HQLA dal proprio portafoglio laddove ciò comporti una violazio-	160

ne dei requisiti in materia di fondi propri a causa degli elevati sconti in caso di vendita in situazioni d'emergenza.	
g. Gli HQLA in società estere del gruppo possono essere computati come HQLA a livello consolidato fino a concorrenza del deflusso netto di fondi della rispettiva società estera del gruppo, a condizione che tale deflusso sia conteggiato a livello consolidato.	161
h. Possono essere computati come componente del portafoglio di HQLA gli attivi che:	162
• sono stati assunti nell'ambito di operazioni di <i>reverse repo</i> , finanziamento di titoli e <i>collateral swap</i> e risultano liberamente disponibili per la banca sotto il profilo giuridico e contrattuale;	163
• sono stati collocati, depositati o costituiti in pegno presso banche centrali, una stanza di compensazione ( <i>clearing house</i> ) o un altro ente pubblico, ma non utilizzati per generare liquidità («garanzie eccedentarie»), laddove gli attivi con il valore di liquidità più elevato sono considerati in prima battuta come eccedentari; oppure	164
• sono stati ricevuti come garanzia per operazioni su derivati che non vengono custodite separatamente e che sotto un profilo giuridico possono essere ulteriormente costituite in pegno, a condizione che la banca definisca un adeguato deflusso per i rischi corrispondenti.	165
<b>F. Disposizioni per un'adeguata diversificazione degli attivi della categoria 2</b>	
Il portafoglio di attivi della categoria 2 ai sensi dell'art. 15b OLiq deve essere adeguatamente diversificato in termini di tipologie di valori patrimoniali, emissioni ed emittenti nonché di durata, e l'idoneità della diversificazione deve essere sottoposta a verifica con cadenza regolare.	166
Se in virtù del suo modello operativo una banca è fortemente esposta sul mercato ipotecario svizzero e una parte considerevole dei suoi attivi della categoria 2a è costituita da obbligazioni fondiarie svizzere, nell'ambito del proprio controllo dei rischi (Circ. FINMA 08/24 «Sorveglianza e controllo interno – banche») la banca deve valutare il rischio di correlazione (rischio <i>wrong way</i> ) tra l'esposizione sul mercato ipotecario svizzero e il proprio portafoglio di HQLA.	167
Le banche di piccole dimensioni devono evitare concentrazioni inadeguate su singoli titoli.	168
<b>G. Pareggio</b>	
Il pareggio fa sì che, dopo la scadenza dell'operazione di finanziamento garantita, il portafoglio di attivi delle Categorie 1 e 2a risulti determinante. Di conseguenza, ai fini del calcolo del LCR tali operazioni non comportano alcuna variazione nel portafoglio di HQLA e nei de-	169

flussi netti di fondi liquidi.

Inoltre, il pareggio fa sì che le posizioni riconducibili a operazioni di finanziamento garantite e rilevanti per il limite massimo del 40% ai sensi dell'art. 15c cpv. 1 lett. c OLiQ, per l'importo complessivo del 75% ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 OLiQ, nonché per il LCR in ambito valutario ai sensi degli artt. 17 e 17a OLiQ vengano equiparate a tutti gli effetti alle altre operazioni di finanziamento garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario. 170

Le operazioni di finanziamento garantite che comprendono lo scambio di HQLA ai sensi dell'art. 15e OLiQ e gli *swap* su cambi con una durata residua superiore a 30 giorni di calendario possono essere chiuse se si tratta di transazioni con la BNS dotate di una possibilità di disdetta anticipata entro un termine inferiore a 30 giorni di calendario. 171

Le garanzie che sono state prestate ai clienti della banca per l'apertura di posizioni *short* devono essere equiparate a operazioni di finanziamento garantite. 172

L'applicazione del meccanismo di pareggio e il trattamento delle operazioni di finanziamento garantite si basano sulle disposizioni riportate nell'allegato 1. 173

## H. Deflussi di capitali – Considerazioni sull'allegato 2 OLiQ

### a) Depositi di clienti privati

I depositi dei clienti privati sono depositi di persone fisiche. 174

Ai fini del LCR, i depositi dei clienti privati comprendono i depositi a vista e i depositi a termine che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario. I depositi costituiti in pegno in modo irrevocabile per un periodo superiore a 30 giorni di calendario non devono essere considerati. 175

Se un deposito è stato disdetto attivamente e giunge a scadenza entro 30 giorni di calendario, il deflusso deve essere registrato sotto la posizione 13 dell'allegato 2 OLiQ come «altro deflusso di fondi contrattuali». 176

Da questa definizione devono essere esclusi esplicitamente gli impegni derivanti da operazioni su derivati. 177

I depositi stabili sono quei depositi coperti integralmente dal sistema svizzero di garanzia dei depositi o da un equivalente sistema estero di garanzia dei depositi, ovvero dalla garanzia analoga di uno stato centrale, e che 178

a. costituiscono parte integrante di una relazione cliente ben consolidata, cosicché un prelievo dei depositi risulta altamente improbabile, oppure 179

b. sono detenuti su un conto di transazione. 180

Una relazione cliente ben consolidata si configura laddove il depositante soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:	181
a. il depositante ha un rapporto contrattuale attivo in essere con la banca da almeno 24 mesi;	182
b. il depositante si è impegnato in un rapporto creditizio a lungo termine con la banca (credito ipotecario o altro credito a lungo termine); oppure	183
c. il depositante ha almeno 3 ulteriori prodotti presso la banca (carta EC, carta di credito, conto per il pilastro 3a, ecc.); da tale novero sono esclusi i crediti.	184
I conti di transazione sono conti stipendio, conti privati e/o altri conti che vengono offerti in abbinamento alla maggior parte dei seguenti servizi: ordini di pagamento, utilizzo di sportelli automatici (ATM), assegni, carte di debito e di credito, <i>home banking</i> e possibilità di sfioramento dei limiti. I conti titoli puri non sono invece considerati conti di transazione.	185
La garanzia dei depositi svizzera può essere tenuta in considerazione fino a concorrenza dell'importo di CHF 6 miliardi per ogni istituto.	186
Ai fini della ripartizione della garanzia dei depositi svizzera, tra le diverse categorie di depositi deve essere applicata la sequenza di seguito indicata: in prima battuta vanno tenuti in considerazione i depositi stabili, inclusi quelli delle piccole imprese; in seguito i depositi degli altri clienti commerciali e dei grandi clienti.	187
Se i depositi presso una società affiliata o una succursale all'estero sono tutelati da un sistema di garanzia particolarmente sicuro, a questi può essere riconosciuto il tasso di deflusso previsto dalla rispettiva autorità nazionale di vigilanza nella propria attuazione del LCR. Tali depositi devono soddisfare i requisiti di cui ai nn. 178–185 e adempiere inoltre i seguenti criteri:	188
a. il sistema di garanzia dei depositi deve essere prefinanziato con depositi assicurati attraverso la riscossione con cadenza regolare di contributi da parte delle banche;	189
b. in caso di ampio ricorso alle sue riserve, la garanzia dei depositi dispone di mezzi adeguati per assicurare un accesso agevole a ulteriori finanziamenti, quali una garanzia espressa e giuridicamente vincolante da parte dello Stato o un'autorizzazione permanente ad assumere crediti presso lo Stato stesso; e	190
c. l'accesso ai depositi assicurati viene consentito ai depositanti entro breve tempo, dopo che la garanzia dei depositi è stata attivata.	191
Qualora i depositi presso un'affiliata o una succursale all'estero siano soggetti a una garanzia dei depositi, ai fini del computo devono essere applicate le disposizioni specifiche della rispettiva autorità di vigilanza estera.	192

I depositi meno stabili sono quelli che non soddisfano i requisiti posti ai depositi stabili.	193
I depositi con una durata contrattuale residua superiore a 30 giorni di calendario ma che tuttavia possono essere ritirati entro 30 giorni di calendario (diritti espliciti e impliciti di disdetta straordinaria, opzioni di disdetta, ecc.) non devono essere considerati come depositi con scadenza entro 30 giorni di calendario qualora il cliente debba corrispondere alla banca una penale tale da rendere un prelievo altamente improbabile. Tale penale deve essere composta da:	194
a. la perdita degli interessi ancora dovuti dopo l'esercizio della disdetta sino alla fine della durata contrattuale;	195
b. l'indennizzo di risoluzione anticipata a favore della banca in caso di operazioni a tasso fisso e	196
c. almeno 200 punti base sul deposito.	197
Se una parte del deposito può essere prelevata senza che venga applicata una penale ai sensi dei nn. 194–197, soltanto tale componente deve essere considerata come un deposito con scadenza entro 30 giorni di calendario.	198
Qualora una banca consenta il prelievo anticipato dei depositi nonostante l'esistenza di clausole contrattuali che non riconoscono tale diritto al depositante, l'intera categoria di questi depositi deve essere considerata come depositi a vista. Se la banca consente questo prelievo straordinario soltanto in casi di rigore, l'intera categoria di questi depositi non deve essere allora considerata come depositi a vista.	199
I conti metalli vanno equiparati in linea di principio a normali depositi di risparmio o a vista, salvo laddove il relativo regolamento avvenga in forma fisica e, dopo il conferimento di un ordine di vendita per una determinata quantità del metallo prezioso in questione, il cliente riceva sempre il pagamento in contanti o l'accredito su un conto di compensazione soltanto a vendita avvenuta della posizione in metallo prezioso, da parte della banca, al relativo corso conseguito. In tale ambito non solo deve trattarsi di una prassi di regolamento comunemente diffusa, bensì il cliente non può effettivamente vantare alcun diritto contrattuale a un pagamento in contanti del corso fissato per il metallo prezioso in questione, cosicché il rischio di liquidità risulta trasferito integralmente in capo al cliente stesso.	200
Per depositi di importo superiore a 1,5 milioni di franchi svizzeri trova applicazione quanto segue:	201
a. i depositi fino a 100 000 franchi svizzeri possono essere registrati come depositi coperti da garanzia, laddove il tetto massimo di 6 miliardi di franchi svizzeri (cfr. nn. 186) sia rispettato;	202
b. gli ulteriori 1,4 milioni di franchi svizzeri possono essere registrati come depositi meno	203

stabili di clienti privati; e	
c. gli ulteriori depositi superiori a 1,5 milioni di franchi svizzeri devono essere obbligatoriamente registrati nella documentazione sulla liquidità sotto i depositi con grande volume.	204
Le obbligazioni di cassa e gli altri titoli di credito possono essere considerati depositi di clienti privati se sono stati venduti esclusivamente a clienti privati e sono detenuti in depositi da questi ultimi; a tale riguardo, deve tuttavia essere garantito che tali strumenti non possano essere acquistati e detenuti da nessun'altra parte diversa dai clienti privati.	205
Se le obbligazioni di cassa e gli altri titoli di credito sono strutturati come titoli al portatore, deve essere garantito soltanto che al momento dell'emissione possano essere venduti esclusivamente a clienti privati.	206
<b>b) Mezzi finanziari non garantiti, messi a disposizione da clienti commerciali o da grandi clienti</b>	
I mezzi finanziari apportati da clienti commerciali o da grandi clienti sono depositi di persone giuridiche, inclusi patrimoni segregati quali <i>trust</i> o fondazioni.	207
Il concetto di «non garantito» indica che, in caso di insolvenza, scioglimento o liquidazione della banca, i depositi non sono garantiti mediante pretese giuridiche su appositi valori patrimoniali della banca.	208
Da questa definizione devono essere esclusi esplicitamente gli impegni derivanti da operazioni su derivati.	209
Sono considerati mezzi finanziari non garantiti apportati da clienti commerciali o da grandi clienti tutti i depositi che possono essere prelevati entro 30 giorni di calendario e/o il cui termine di scadenza contrattuale più prossimo rientra in questo orizzonte temporale (come i depositi a termine che giungono a scadenza e i titoli di debito non garantiti), nonché tutti i depositi senza data di scadenza fissa, inclusi quelli che risultano disdicibili a discrezione del cliente senza il pagamento di una penale di cui ai nn. 194–197 e che comportano un rimborso entro il periodo di 30 giorni di calendario.	210
Le piccole aziende sono persone giuridiche del settore non finanziario con un volume creditizio (eventualmente a livello consolidato) e un importo complessivo dei depositi (sempre eventualmente a livello consolidato) inferiore a 1,5 milioni di franchi svizzeri. I volumi creditizi e l'importo complessivo dei depositi devono essere considerati separatamente, escludendo qualsiasi tipo di compensazione. «A livello consolidato» significa che le società riunite sotto una conduzione unitaria («unione di piccole imprese») devono essere considerate come un unico creditore e/o un debitore. I depositi possono essere gestiti dalla banca come depositi di clienti privati laddove presentino caratteristiche analoghe a tale tipologia.	211

I depositi di associazioni o fondazioni di pubblica utilità sono equiparabili ai depositi di clienti privati se l'associazione o la fondazione di pubblica utilità risponde ai requisiti posti per le piccole imprese al nm. 211.	212
La ripartizione tra «depositi operativi» e «depositi non operativi» deve essere effettuata soltanto dopo che è stata individuata la tipologia di controparte con cui si ha a che fare.	213
I «depositi operativi» sono depositi di clienti commerciali o grandi clienti derivanti da relazioni di <i>clearing</i> , servizi di banca depositaria o di <i>cash management</i> , laddove	214
a. deve risultare adempiuta una delle seguenti definizioni:	215
• le relazioni di <i>clearing</i> designano un'offerta di servizi mediante la quale i clienti possono trasferire denaro o titoli ai destinatari finali in maniera indiretta attraverso i partecipanti diretti a sistemi di regolamento nazionali;	216
• i servizi di deposito comprendono la fornitura di servizi negli ambiti di custodia e amministrazione titoli e rendicontazione, ovvero assistenza nelle componenti operative e amministrative di queste attività su incarico dei clienti; oppure	217
• i servizi di <i>cash management</i> comprendono la fornitura di prodotti e servizi che aiutano un cliente a gestire i propri flussi di mezzi di pagamento nonché a svolgere la gestione di attivi e passivi e le transazioni finanziarie necessarie per le sue operazioni correnti;	218
b. devono essere erogati nell'ambito di una relazione d'affari consolidata, da cui il depositante dipende in misura essenziale;	219
c. non devono essere costituiti da servizi di <i>prime broker</i> o di banca corrispondente;	220
d. il cliente non ha la possibilità di ritirare gli importi che giungono legalmente a scadenza entro un orizzonte temporale di 30 giorni di calendario senza pregiudicare la propria attività operativa;	221
e. i servizi vengono erogati nel contesto di una prestazione giuridicamente vincolante; e	222
f. i depositi sono detenuti in conti appositamente contraddistinti, come ad esempio conti correnti per il traffico pagamenti o il regolamento delle operazioni su titoli, e vengono remunerati in modo tale da non offrire al cliente alcun incentivo economico a mantenere i depositi in eccesso su tali conti.	223
Tutti i depositi che potrebbero essere prelevati lasciando comunque un volume di fondi sufficiente per garantire le attività di <i>clearing</i> , banca depositaria e <i>cash management</i> non sono considerati depositi operativi.	224

Per la componente classificata come depositi operativi per finalità di <i>clearing</i> , di deposito e di <i>cash management</i> , la banca deve quantificare in maniera motivata e comprensibile, con l'ausilio di un modello interno, la posizione minima da detenere per il mantenimento dell'attività da parte del cliente. A tale scopo è possibile utilizzare come indicatore il volume d'affari medio del conto registrato in passato.	225
Il modello interno ai sensi del nm. 225 deve tenere in debita considerazione la complessità, la tipologia e l'estensione dell'attività operativa della banca.	226
Il modello interno ai sensi del nm. 225 deve essere presentato alla FINMA per la relativa approvazione.	227
Qualora una banca di piccole dimensioni non sia in grado di quantificare mediante un proprio modello interno la quota di depositi considerati operativi, per ogni controparte trova applicazione quanto segue:	228
a. per gli istituti non finanziari, i governi centrali, le banche centrali, gli enti territoriali subordinati e gli altri enti di diritto pubblico e le banche multilaterali di sviluppo: l'80% dei depositi è di tipo non operativo;	229
b. per gli istituti finanziari classificati come non-banche e per tutte le altre persone giuridiche e i clienti commerciali: il 90% dei depositi è di tipo non operativo;	230
c. per le banche: il 100% dei depositi è di tipo non operativo.	231
Una rete finanziaria è un gruppo di banche giuridicamente indipendenti ma reciprocamente collegate da disposizioni definite negli statuti e accomunate da un orientamento strategico e da un marchio congiunti; determinate funzioni vengono tuttavia esercitate da un istituto centrale o da fornitori di servizi specializzati. Può essere computato con un tasso di deflusso del 25% soltanto l'importo dei depositi detenuti dai membri della rete finanziaria presso l'istituto centrale che	232
a. risulta collocato a seguito dei requisiti minimi statuari registrati presso l'autorità di vigilanza;	233
b. è funzionale al sistema di tutela definito a livello di statuto contro situazioni di insolvenza o di illiquidità della rete finanziaria; oppure	234
c. adempie alle condizioni per i «depositi operativi» ai sensi dei nm. 214–223.	235
Tutti gli altri depositi di membri della rete finanziaria presso l'istituto centrale e tutti i depositi derivanti dalle operazioni di banca corrispondente presso l'istituto centrale non sono considerati depositi computabili con un tasso di deflusso del 25%, bensì depositi di istituti finanziari con un tasso di deflusso del 100%.	236

Un tasso di deflusso analogo a quello applicato ai depositi meno stabili dei clienti privati (10%) può essere selezionato per i depositi derivanti da conti di libero passaggio e per i depositi relativi alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) se:	237
a. la fondazione di libero passaggio, la fondazione bancaria o la fondazione d'investimento della banca ha collocato autonomamente tali averi presso la rispettiva banca;	238
b. questi averi possono essere ritirati entro 30 giorni di calendario soltanto da una persona fisica, ma non dalla fondazione; e	239
c. i depositi sono riconducibili in maniera univoca alla persona fisica.	240
I depositi del pilastro 3a costituiti in pegno e gli ulteriori depositi costituiti in pegno non devono essere registrati come deflussi se risultano vincolati per più di 30 giorni di calendario attraverso l'operazione sottostante alla costituzione in pegno.	241
La posizione 2.5 nell'allegato 2 alla OLiQ («tutte le altre persone giuridiche») comprende società fiduciarie, beneficiari, <i>conduit</i> e società veicolo, società collegate della banca e altre persone giuridiche. Ai fini del LCR, i concetti di «società fiduciarie» e «beneficiari» sono definiti come segue:	242
a. una società fiduciaria è una persona giuridica autorizzata ad amministrare patrimoni dietro incarico di una parte terza. In tale novero rientrano le società di gestione patrimoniale, gli <i>hedge fund</i> e gli altri veicoli collettivi d'investimento; e	243
b. un beneficiario è una persona giuridica che percepisce liberalità o può ricevere il diritto alle stesse in virtù di un testamento, una polizza assicurativa, un piano di previdenza, una rendita, un <i>trust</i> , una fondazione (sono escluse le piccole fondazioni di pubblica utilità ai sensi del nm. 212 e le fondazioni di libero passaggio, bancarie o d'investimento ai sensi dei nm. 237–240), ovvero in virtù di un altro contratto come una <i>Personal Investment Company</i> (PIC).	244
Il trattamento di strutture di <i>trust</i> , fondazioni o PIC come «depositi di tutte le altre persone giuridiche» oppure come «depositi di istituti non finanziari» è stabilito in funzione della platea dei beneficiari. Se il beneficiario di un <i>trust</i> , di una fondazione o di una PIC è una persona fisica individuabile in maniera univoca, oppure si tratta di più persone fisiche legate da un rapporto di parentela ( <i>Family Office</i> , <i>Family Trust</i> ), i depositi di questa struttura di <i>trust</i> , fondazione o PIC possono essere registrati come «depositi di istituti non finanziari». I depositi di tutte le altre strutture di <i>trust</i> , con particolare riferimento a quelli aventi come scopo lo svolgimento di investimenti patrimoniali collettivi, sono considerati come «depositi di tutte le altre persone giuridiche».	245
I deflussi dai depositi di società collegate della banca devono essere registrati sotto «altre persone giuridiche», salvo laddove i mezzi finanziari apportati siano parte di una relazione	246

d'affari operativa ai sensi dei nm. 214–223, costituiscano un deposito presso una rete finanziaria ai sensi dei nm. 232–235 o siano riconducibili a società collegate che non sono istituti finanziari.

In analogia alla Circ. FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche» (allegato 7), le «società collegate» in conformità al nm. 246 sono quelle società che, pur non facendo parte del gruppo costituito dalla banca, sono comunque riunite sotto la guida unitaria di una società sovraordinata alla banca nella struttura del gruppo. 247

I titoli di credito non garantiti comprendono tutti gli strumenti di credito emessi dalla banca ed esigibili entro 30 giorni di calendario, ad eccezione delle obbligazioni di cassa e di quei titoli di credito venduti esclusivamente a clienti privati e conformi ai criteri di cui al nm. 205. 248

### c) Derivati e altre transazioni

Il deflusso netto di fondi da derivati viene calcolato in base alla sommatoria degli afflussi e dei deflussi di fondi contrattualmente attesi. A tale riguardo, trova applicazione quanto segue: 249

a. gli afflussi e i deflussi di fondi per controparte possono essere compensati reciprocamente (*netting*) soltanto in presenza di un apposito accordo quadro di *netting* in corso di validità; 250

b. per le opzioni è necessario presumere che le stesse vengano esercitate se risultano «*in the money*» per l'acquirente e l'operazione sia contrattualmente possibile; 251

c. ai fini del calcolo, è necessario escludere i deflussi conseguenti a variazioni del valore di mercato del derivato (nm. 262) e i deflussi conseguenti a variazioni della valutazione delle garanzie (nm. 267); e 252

d. se i derivati sono coperti con HQLA, i deflussi di fondi devono essere calcolati previa rettifica dei corrispondenti afflussi di liquidità o di garanzie che, a parità di tutte le altre condizioni, risulterebbero dagli obblighi contrattuali di consegnare alla banca liquidità o garanzie. A tale scopo, non appena ha ricevuto le garanzie, la banca deve essere tuttavia autorizzata sotto il profilo giuridico e risultare in grado sotto il profilo operativo di impiegare le stesse per generare una nuova raccolta di fondi. È inoltre necessario rammentare che l'afflusso e gli attivi non possono essere registrati due volte. 253

Le «altre transazioni» ai sensi dell'allegato 2 OLiq, posizioni 5.2 – 5.7, sono definite come strutture analoghe a derivati, come ad esempio i prodotti strutturati. In questo novero non sono comprese le operazioni di rifinanziamento garantite, incl. le transazioni di *Securities Lending and Borrowing*. 254

Se, a seguito di una riduzione fino a 3 *notch* (compresi) del suo *rating* a lungo termine, la banca è tenuta contrattualmente a depositare ulteriori garanzie per operazioni di finanziamento, su derivati e altre transazioni, (allegato 2 OLiq, posizione 5.2), la banca stessa è te- 255

nuta a registrare l'intero importo di tali garanzie come deflusso di liquidità (tasso di deflusso del 100%).

Se, a seguito di una riduzione fino a 3 *notch* (compresi) del suo *rating* a lungo termine, la controparte può esigere, anziché il deposito di ulteriori garanzie, un'estinzione anticipata degli impegni in essere o l'utilizzo di un impegno eventuale, il nm. 255 trova applicazione per analogia (tasso di deflusso del 100%). 256

Se il deposito di ulteriori garanzie, l'estinzione anticipata degli impegni esistenti o l'utilizzo di un impegno eventuale sono collegati al *rating* a breve termine della banca si presume che la loro attivazione dipenda dal corrispondente *rating* a lungo termine, conformemente alla tavola di concordanza «Approccio standard svizzero e internazionale» relativa alla Circ. FINMA 08/19 «Rischi di credito – banche». 257

In caso di riduzione del *rating*, è necessario prestare attenzione agli effetti su tutte le tipologie di garanzie depositate e di *trigger* contrattuali che modificano i diritti di ulteriore costituzione in pegno sulle garanzie non detenute separatamente. 258

Qualora la banca detenga garanzie eccedentarie e non scorporate contrattualmente revocabili in qualsiasi momento dalla controparte (allegato 2 OLiq, posizione 5.3), la banca deve registrare l'importo totale di tali garanzie come deflusso di liquidità (tasso di deflusso al 100%). 259

Qualora la banca debba contrattualmente alla controparte il deposito di garanzie e la controparte stessa non ne abbia ancora fatto richiesta (allegato 2 OLiq, posizione 5.4), la banca deve registrare l'importo totale di tali garanzie come deflusso di liquidità (tasso di deflusso al 100%). 260

Qualora la banca detenga garanzie non scorporate costituite da attivi HQLA che possono essere sostituite dalla controparte con attivi non-HQLA senza l'approvazione preventiva della banca (allegato 2 OLiq, posizione 5.5), quest'ultima deve registrare l'importo totale di tali garanzie come deflusso di liquidità (tasso di deflusso al 100%). 261

Il deflusso netto di mezzi da derivati o da altre transazioni a seguito di variazione del valore di mercato può essere determinato mediante un approccio riferito al passato oppure un modello interno (allegato 2 OLiq, posizione 5.6). Per l'approccio riferito al passato, deve essere computato il 100% del maggiore deflusso netto di fondi relativo a garanzie registrato nell'arco di 30 giorni di calendario negli ultimi 24 mesi. 262

I criteri per la quantificazione del deflusso netto di fondi da derivati o altre transazioni a seguito di variazioni del valore di mercato con l'ausilio di un modello interno sono i seguenti: 263

a. in caso di utilizzo di un approccio basato su scenari, devono essere ipotizzate situazioni di stress di liquidità di portata almeno analoga a quella dello scenario LCR; 264

b. in caso di utilizzo di un approccio basato sul modello VaR, deve essere applicato un livello di confidenza di almeno il 98% nonché un periodo di detenzione di 30 giorni di calendario. Gli approcci basati sul passato devono fondarsi su uno storico dati di almeno 24 mesi. Qualora non risulti disponibile un apposito storico dati o venga scelto un approccio alternativo, deve essere effettuata una stima conservativa commisurata alla portata dello scenario LCR.	265
Le piccole banche possono stimare in modo adeguato il deflusso netto di fondi da derivati o altre transazioni sulla base delle variazioni dei valori di mercato (nm. 262-265).	266
Qualora per derivati e altre transazioni una banca consegni alla e riceva dalla stessa controparte garanzie che non siano attivi della categoria 1 (allegato 2 OLiQ, posizione 5.7), il 20% del valore delle garanzie consegnate al netto di quelle ricevute deve essere registrato come deflusso, in modo da coprire le potenziali variazioni di valutazione.	267
Per il calcolo del deflusso conseguente a potenziali variazioni di valutazione ai sensi del nm. 267 trova applicazione quanto segue:	268
a. le garanzie ricevute possono essere dedotte soltanto se le stesse non sono soggette ad alcuna limitazione circa il loro ulteriore utilizzo;	269
b. il deflusso del 20% viene calcolato sulla base del valore nominale delle garanzie da consegnare, previa applicazione di eventuali riduzioni di valore che si applicano alla categoria di garanzie in questione; e	270
c. le garanzie detenute in un conto margini scorporato possono essere utilizzate a compensazione dei deflussi soltanto se risultano collegate con pagamenti compensabili dello stesso conto.	271
<b>d) Linee di credito e di liquidità</b>	
Ai fini del LCR, le linee di credito e di liquidità ( <i>facility</i> ) sono definite come accordi contrattuali espliciti o impegni a predisporre a una data futura fondi a favore di clienti privati, commerciali o grandi clienti. Nella fattispecie, queste <i>facility</i> comprendono soltanto accordi di finanziamento contrattualmente irrevocabili e confermati, nonché accordi revocabili a determinate condizioni o disdicibili unilateralmente.	272
La parte delle linee di credito e di liquidità non utilizzata viene calcolata al netto di quegli HQLA (previa applicazione delle relative riduzioni di valore) che sono già stati apportati dalla controparte come garanzia per la linea di credito o di liquidità, oppure per i quali la controparte è contrattualmente tenuta allo stanziamento nel momento in cui usufruisce di queste <i>facility</i> . A tale riguardo, nel momento in cui la <i>facility</i> viene utilizzata, la banca deve essere tuttavia autorizzata sotto il profilo giuridico e risultare in grado sotto il profilo operativo di impiegare le garanzie per generare una nuova raccolta di fondi, e non può sussistere alcuna correlazione significativa tra la probabilità di utilizzo della <i>facility</i> stessa e il valore di	273

mercato delle garanzie.

Le <i>facility</i> di carattere generale per il capitale operativo dei clienti commerciali sono considerate linee di credito.	274
L'obbligo di versamento suppletivo nei confronti delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie deve essere registrato come linea di credito (allegato 2 OLiq, posizione 8.1.3).	275
Le piccole banche possono registrare tutte le linee come linee di credito.	276
Ai fini del LCR, una linea di liquidità è definita come un impegno di copertura confermato ma non ancora utilizzato ( <i>back-up facility</i> ) che è stato riconosciuto espressamente a singoli clienti per il rifinanziamento di titoli di debito in scadenza e che può essere utilizzato dal cliente solo se questi non ottiene alcun rifinanziamento sui mercati finanziari. Trova inoltre applicazione quanto segue:	277
a. come linea di liquidità deve essere computato soltanto l'importo corrispondente all'entità dei titoli di debito del cliente attualmente in circolazione che giungono a scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario e che risultano coperti dalla <i>facility</i> ;	278
b. ogni importo eccedente deve essere registrato come linea di credito confermata; e	279
c. se si tratta di una <i>facility</i> sindacata, può esserne registrata come linea di liquidità soltanto la componente proporzionale.	280
A prescindere dalle disposizioni di cui ai nn. 274, 277–280, ogni <i>facility</i> a favore di <i>hedge fund</i> , fondi monetari, società veicolo di finanziamento o altri veicoli destinati a finanziare gli attivi della banca deve essere registrata integralmente come linea di liquidità.	281
<b>e) Posizioni <i>short</i> di clienti, coperte da garanzie di altri clienti</b>	
Gli impegni non convenuti contrattualmente nei quali le posizioni <i>short</i> di un cliente risultano coperte da garanzie di altri clienti sono impegni eventuali per i quali	282
a. la banca contrappone internamente valori patrimoniali di clienti alle posizioni <i>short</i> di altri clienti;	283
b. le garanzie non sono computabili come attivi della categoria 1 o 2; e	284
c. la banca, in caso di ritiro da parte del cliente, è probabilmente obbligata a trovare ulteriori fonti di rifinanziamento per tali posizioni.	285
<b>f) Altri deflussi di capitali contrattuali entro 30 giorni</b>	
I deflussi confermati e irrevocabili nei 30 giorni di calendario successivi, derivanti da transazioni con decorrenza futura ( <i>forward starting transactions</i> ), sono considerati impegni in	286

sospeso.

## I. Afflussi di capitali – Considerazioni sull'allegato 3 OLiq

### a) Requisiti generali

Possono essere considerati afflussi di fondi soltanto gli afflussi contrattuali dei 30 giorni di calendario successivi derivanti da crediti in corso, ivi inclusi i pagamenti di interessi, a condizione che 287

a. non sussista né un ritardo nei pagamenti, né una rettifica di valore; 288

b. per questi crediti entro i 30 giorni di calendario successivi non siano prevedibili né un'insolvenza, né tantomeno una rettifica di valore per rischi di perdita ai sensi della Circ. FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche»; e 289

c. non si tratti di afflussi di fondi vincolati. 290

Gli afflussi confermati e irrevocabili nei 30 giorni di calendario successivi derivanti da transazioni con decorrenza futura (*forward starting transactions*) sono parimenti considerati come crediti in sospeso ai sensi del nm. 287. 291

Se per un portafoglio di crediti sussiste una rettifica di valore individuale forfetizzata o una rettifica di valore forfetaria di importo pari a X%, sul totale degli afflussi contrattualmente dovuti entro i successivi 30 giorni di calendario da tale portafoglio creditizio è consentito considerare come afflusso soltanto un volume pari a 100-X%. 292

I depositi a vista presso altre banche nazionali, ovvero presso banche estere in Stati che hanno introdotto il LRC conformemente alle disposizioni del Comitato di Basilea, possono essere considerati come afflusso di fondi se per tali crediti non sono attesi entro i successivi 30 giorni di calendario né un'insolvenza, né una rettifica di valore. 293

Gli afflussi di fondi devono essere considerati all'ultimo termine utile. Gli afflussi di fondi relativi a crediti che non presentano una scadenza determinata non possono essere tenuti in considerazione. Lo stesso principio vale per i crediti in scadenza entro 30 giorni di calendario che costituiscono parte integrante di un contratto di credito quadro con una durata residua superiore a 30 giorni di calendario. Non possono essere effettuate ipotesi circa una scadenza («scadenze fittizie»). Fanno eccezione gli sforamenti delle linee in conto corrente accordate, le quali possono essere registrate come afflusso. 294

### b) Operazioni di finanziamento garantite

Un credito di margine è un prestito garantito che viene concesso a un cliente affinché questi possa aprire posizioni di negoziazione con effetto leva. Il possesso delle garanzie ricevute viene trasferito alla banca, la quale a sua volta può utilizzare ulteriormente i titoli così ricevuti. Qualora sia presente soltanto una costituzione in pegno delle garanzie e la banca 295

non abbia alcun diritto all'ulteriore utilizzo delle stesse, ai fini del LCR il credito non è considerato come credito di margine.

**c) Depositi operativi presso altri istituti finanziari e depositi presso l'istituto centrale di una rete finanziaria**

La definizione dei depositi operativi che la banca detiene per relazioni di *clearing*, servizi di deposito e di *cash management* presso altri istituti finanziari è analoga a quella definita nei nm. 214–223. 296

Qualora la banca non disponga di un approccio specifico per distinguere i depositi operativi da quelli non operativi, il 90% dei depositi detenuti presso gli altri istituti finanziari deve essere registrato come depositi operativi. 297

**d) Derivati**

I nm. 249–251 trovano applicazione per analogia per il calcolo dell'afflusso netto di fondi da derivati. Se i derivati e le altre transazioni sono coperti con HQLA, gli afflussi di fondi devono essere calcolati previa rettifica dei corrispondenti deflussi di liquidità o di garanzie che, a parità di tutte le altre condizioni, risulterebbero dagli obblighi contrattuali della banca di consegnare liquidità o garanzie. 298

**J. Adempimento del LCR in franchi svizzeri**

Le disposizioni di cui ai nm. 303–320 si limitano alla copertura del deflusso netto di fondi in franchi svizzeri ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. b OLiQ, senza tenere in considerazione i deflussi netti di fondi espressi in valute estere. 299

In linea di principio, i deflussi netti di fondi in franchi svizzeri devono essere coperti da HQLA parimenti denominati nella stessa moneta. 300

Le banche non possono applicare contemporaneamente il computo degli ulteriori HQLA in valuta estera (nm. 303–314) e il computo degli ulteriori HQLA della categoria 2 in franchi svizzeri (nm. 315–320) a copertura del deflusso netto di fondi in franchi svizzeri. 301

Il computo degli ulteriori HQLA della categoria 2 in franchi svizzeri (nm. 315–320) è limitato alle banche che, sulla base del proprio modello operativo, assumono impegni in tutte le valute estere per un totale inferiore al 5% degli impegni complessivi e, nel caso di banche di credito, presentano una quota di crediti nazionali superiore al 50% della somma di bilancio («orientamento al mercato nazionale») oppure non dispongono di un'adeguata organizzazione a livello di struttura e processi per la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi in valuta estera. 302

**a) Computo di ulteriori HQLA in valuta estera**

Il computo degli HQLA in valuta estera a copertura del deflusso netto di fondi in franchi 303

svizzeri è sostanzialmente limitato ai titoli denominati nelle quattro principali valute estere (sterlina inglese, euro, yen giapponese e dollaro statunitense) e ai titoli denominati in ulteriori importanti valute estere secondarie (corona danese, corona norvegese, corona svedese, dollaro di Singapore).

I requisiti per l'applicazione della regolamentazione in deroga per gli ulteriori HQLA in valuta estera sono i seguenti: 304

a. la banca deve disporre di un'adeguata organizzazione a livello di struttura e processi per la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi in valuta estera; e 305

b. la banca è consapevole del fatto che, in situazioni di stress di mercato, la capacità di cambiare valute estere e l'accesso ai rispettivi mercati valutari possono rarefarsi rapidamente e che oscillazioni repentine dei tassi di cambio possono accentuare sensibilmente le asimmetrie esistenti. La banca deve effettuare una stima della convertibilità in franchi svizzeri delle valute estere utilizzate in una situazione di stress di liquidità. In tale ambito deve essere valutata la profondità del mercato degli *swap* su cambi per la conversione di questi attivi nella liquidità necessaria in franchi svizzeri durante una situazione di stress di liquidità. 306

Le disposizioni relative alla computabilità degli ulteriori HQLA in valuta estera sono le seguenti: 307

a. sugli HQLA in valuta estera a copertura del deflusso netto di fondi in franchi svizzeri che superano un valore di soglia del 25% misurato sul deflusso netto di fondi in franchi svizzeri deve essere applicata una deduzione per rischi in valuta estera in aggiunta alla deduzione applicabile alla categoria di attivi specifica. A tale riguardo, vanno tenuti prima in considerazione gli attivi della categoria 1 denominati nelle valute estere principali e in seguito quelli denominati in tutte le altre valute estere secondarie ammesse, e infine gli attivi della categoria 2a nella stessa sequenza. Le deduzioni sono definite come segue: 308

- agli HQLA denominati nelle valute estere principali ai sensi del nm. 303 è applicata un'ulteriore riduzione dell'8% e 309

- agli HQLA denominati in tutte le altre valute estere secondarie ammesse ai sensi del nm. 303 è applicata un'ulteriore riduzione del 10%; 310

b. gli HQLA in valuta estera utilizzati a copertura del deflusso netto di fondi in franchi svizzeri possono essere computati fino a un limite massimo del 40% del deflusso netto di fondi in franchi svizzeri. Il limite massimo è valido previa applicazione delle deduzioni di valore prescritte e previa considerazione del pareggio delle operazioni di finanziamento garantite che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario e che comprendono lo scambio di HQLA delle categorie 1 e 2a; 311

c. gli HQLA in valuta estera ammessi sono limitati agli HQLA della categoria 1 e agli HQLA della categoria 2a;	312
d. gli HQLA in valuta estera che vengono computati a copertura del deflusso netto di fondi in franchi svizzeri devono essere considerati nel calcolo del limite massimo per gli attivi della categoria 2a e b assieme alla relativa categoria di attivi in franchi svizzeri, conformemente a quanto previsto dall'art. 15c cpv. 2 lett. c OLiq; e	313
e. le posizioni in HQLA in valuta estera devono essere elencate separatamente nella documentazione sulla liquidità.	314
<b>b) Computo di HQLA della categoria 2a in franchi svizzeri al di sopra del limite massimo del 40%</b>	
Il requisito preliminare per l'applicazione della regolamentazione in deroga per ulteriori attivi della categoria 2a in franchi svizzeri è costituito da una limitazione efficace dei rischi correlati. La banca deve essere in grado di misurare, monitorare e contenere adeguatamente i rischi di concentrazione, di prezzo e di monetizzazione connessi alla detenzione di questi ulteriori attivi della categoria 2a.	315
Le disposizioni in materia di computabilità degli ulteriori HQLA della categoria 2a in franchi svizzeri sono le seguenti:	316
a. gli attivi della categoria 2a detenuti che eccedono il limite massimo del 40% ai sensi dell'art. 15c cpv. 2 lett. c OLiq sono soggetti a un'ulteriore riduzione del 5%, ovvero a una riduzione totale del 20%;	317
b. tenendo in considerazione gli ulteriori attivi consentiti, gli attivi della categoria 2a sono ammessi fino a un limite massimo del 60% del volume complessivo di HQLA;	318
c. gli ulteriori attivi della categoria 2a che vengono conteggiati oltre il limite massimo del 40% devono avere un <i>rating</i> minimo AA ed essere garanzie riconosciute per le consuete operazioni di politica monetaria con la BNS; e	319
d. gli attivi della categoria 2b restano limitati al 15% del volume complessivo di HQLA prima del computo degli ulteriori HQLA della categoria 2a in franchi svizzeri.	320
<b>K. LCR in valute estere rilevanti</b>	
La banca deve monitorare il LCR in tutte le monete rilevanti in modo da poter porre rimedio, in situazioni di stress di liquidità, a potenziali asimmetrie valutarie tra HQLA e deflussi netti di fondi. Il monitoraggio sulla base del LCR nelle valute estere rilevanti comprende almeno:	321
a. la rendicontazione interna con cadenza regolare all'attenzione della direzione o di un comitato ad essa direttamente sottoposto; e	322

b. la rappresentazione trasparente delle differenze tra i risultati di modelli interni (di stress di liquidità) per la gestione delle valute estere e i risultati del LCR nelle valute estere rilevanti.	323
L'obbligo di determinazione del LCR nelle principali valute trova applicazione per il livello di consolidamento più elevato. Le banche prive di una struttura di gruppo determinano il LCR nelle valute rilevanti a livello di «singolo istituto».	324
Una valuta rilevante si configura come tale laddove sussistano rischi di liquidità di portata significativa espressi in tale moneta. I principali rischi di liquidità in una singola valuta sussistono quando gli impegni in tutte le scadenze nella rispettiva valuta ammontano a oltre il 5% degli impegni complessivamente iscritti a bilancio.	325
<b>L. Discesa temporanea del LCR al di sotto della soglia minima in presenza di circostanze straordinarie</b>	
«Circostanze straordinarie» possono essere un grave evento correlato a un caso specifico, un evento comportato da una crisi del sistema finanziario svizzero o internazionale, oppure un evento riconducibile alla combinazione di più elementi.	326
«Temporaneo» significa che la discesa al di sotto del grado di adempimento deve essere limitata alla durata delle circostanze straordinarie.	327
Qualora una banca scenda al di sotto del requisito LCR, deve prendere contatto tempestivamente con la FINMA e:	328
a. comunicare tale sfioramento al ribasso;	329
b. presentare una valutazione della situazione della liquidità, comprensiva dei fattori che hanno portato allo sfioramento del LCR;	330
c. illustrare in maniera circostanziata attraverso quali provvedimenti la banca intende riportare quanto prima il LCR al livello previsto dai requisiti LCR vigenti; e	331
d. indicare in maniera circostanziata entro quale termine i requisiti LCR saranno nuovamente rispettati.	332
Qualora il piano di provvedimenti presentato dalla banca per il ripristino del grado di adempimento richiesto risulti insufficiente, la FINMA può esigere che la banca riduca i propri rischi di liquidità assunti, costituisca ulteriori HQLA e rafforzi la gestione complessiva del rischio di liquidità.	333
L'obbligo di presentare notifiche LCR con cadenza inframensile viene determinato dalla FINMA sulla base di un'apposita valutazione del rischio. Le notifiche LCR con cadenza giornaliera o settimanale devono consentire alla FINMA di effettuare una valutazione ade-	334

guatamente circostanziata della situazione di liquidità. Le notifiche con cadenza inframensili devono essere di norma presentate il giorno successivo a quello di riferimento.

Qualora si delinei uno sfioramento al ribasso dei parametri target di liquidità, i nm. 328–334 trovano applicazione per analogia. 335

#### M. Documentazione sulla liquidità

Per la registrazione di tutte le posizioni è determinante il principio del giorno di riferimento. Dalla prospettiva della liquidità, deve essere invece applicato il principio della data di regolamento (valuta). 336

La valutazione di tutte le posizioni per il calcolo del LCR avviene in linea di principio secondo la Circ. FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche». 337

Fanno eccezione gli HQLA, che devono essere calcolati al valore attuale di mercato (art. 15a cpv. 3 e art. 15b cpv. 4 e 6 OLiq). La valutazione al valore attuale di mercato comprende eventuali interessi maturati. 338

Invece del calcolo al valore attuale di mercato, per la valutazione degli HQLA è possibile utilizzare il principio del valore inferiore. 339

Il calcolo del deflusso o dell'afflusso netto di fondi da derivati viene effettuato conformemente a quanto stabilito nei nm. 249–253 e 298. 340

Le posizioni in valuta estera devono essere convertite al corso di riferimento del giorno di chiusura del bilancio in cui viene allestita la documentazione sulla liquidità. 341

#### N. Definizione di tassi di deflusso specifici più bassi e/o di tassi di afflusso più elevati per i flussi di liquidità interni a un gruppo

L'applicazione dei deflussi e degli afflussi di fondi tra una società madre e tutte le società affiliate dello stesso gruppo finanziario detenute direttamente o indirettamente si limita al calcolo del LCR della società madre a livello di singolo istituto. 342

Per i deflussi e gli afflussi di fondi tra una società madre e le società affiliate dello stesso gruppo finanziario trovano applicazione i seguenti tassi di deflusso e di afflusso: 343

a. vengono di norma applicati un tasso di deflusso del 100% per tutti i deflussi di fondi interni al gruppo (allegato 2 OLiq, posizione 15) e un tasso di afflusso del 100% su tutti gli afflussi di fondi interni al gruppo (allegato 3 OLiq, posizione 7); 344

b. in casi eccezionali, per operazioni specifiche effettuate tra società madre e società affiliata (operazioni *back to back*) è possibile optare per un approccio *look through*. Il requisito per tale opzione è che il flusso di liquidità basato sulla garanzia presso la società madre venga attivato soltanto se un'operazione attribuibile univocamente alla società 345

affiliata nei confronti di una parte terza esterna comporta tale deflusso di liquidità.

- L'approccio *look through* prescelto ai sensi del nm. 345 deve essere presentato alla FINMA per la relativa approvazione. 346
- Ai fini del LCR, le operazioni *back to back* sono definite come transazioni per le quali la società madre assume nell'ambito del *treasury management* centralizzato i rischi di liquidità delle società affiliate detenute direttamente o indirettamente all'interno dello stesso gruppo finanziario. Per le operazioni *back to back* la società madre può applicare i tassi di deflusso e di afflusso conformemente agli allegati 2 e 3 OLiq (approccio *look through*). 347
- Le operazioni di finanziamento garantite tra una società madre e le società affiliate detenute direttamente o indirettamente all'interno dello stesso gruppo finanziario vengono chiuse se contengono uno scambio di HQLA e giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario. 348
- Qualora un'autorità estera disponga limitazioni ai deflussi di fondi a carico di una società affiliata o una succursale di una banca svizzera ovvero a carico della società affiliata svizzera o della succursale di una banca estera (*ring fencing*), oppure qualora sussista un rischio concreto di tali provvedimenti, la FINMA può ridurre gli afflussi di mezzi interni al gruppo fino allo 0%. 349

# Allegato 1

## Meccanismo di pareggio e operazioni di finanziamento garantite



### A. Gestione delle operazioni di pronti contro termine (repo) e dei finanziamenti di titoli coperti<sup>1</sup> che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario:<sup>2</sup>

Debitore / mutuante	Ponderazione dei deflussi
Transazioni effettuate con la <u>BNS o un'altra banca centrale</u> , di cui:	
-garantite mediante attivi della categoria 1	posizione chiusa
-garantite mediante attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>3</sup>	posizione chiusa
-garantite mediante attivi della categoria 2 – azioni <sup>3</sup>	0% (art. 15e cpv. 4)
-garantite mediante attivi non HQLA	0%
Transazioni <u>non effettuate con una banca centrale</u> , di cui	
-garantite mediante attivi della categoria 1	posizione chiusa
-garantite mediante attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>3</sup>	posizione chiusa
-garantite mediante attivi della categoria 2 – azioni <sup>3</sup> , di cui a sua volta:	
– concluse con una controparte quale il proprio stato di appartenenza, banche multilaterali di sviluppo o istituzioni pubbliche nazionali con una <u>ponderazione del rischio dello 0% o del 20%</u>	25%
– concluse con una controparte diversa dal proprio stato di appartenenza, da banche multilaterali di sviluppo o da istituzioni pubbliche nazionali con una <u>ponderazione del rischio dello 0% o del 20%</u>	50%
Transazioni <u>non concluse con una banca centrale</u> e garantite da strumenti <u>non-HQLA</u> , di cui:	
– concluse con una controparte quale il proprio stato di appartenenza, banche multilaterali di sviluppo o istituzioni pubbliche nazionali con una <u>ponderazione del rischio dello 0% o del 20%</u>	25%
– concluse con una controparte diversa dal proprio stato di appartenenza, da banche multilaterali di sviluppo o da istituzioni pubbliche nazionali con una <u>ponderazione del rischio dello 0% o del 20%</u>	100%

<sup>1</sup> Sono incluse le operazioni SLB coperte, ovvero il finanziatore ha un diritto di disposizione illimitato sui valori mobiliari ricevuti. Le operazioni SLB coperte con un diritto di disposizione limitato non possono essere computate come HQLA ai sensi del nm. 163.

<sup>2</sup> Per le operazioni effettuate con la BNS che prevedono contrattualmente una possibilità di disdetta, il termine di disdetta è determinante per calcolare la durata residua.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 15b cpv. 5 OLiq

# Allegato 1

## Meccanismo di pareggio e operazioni di finanziamento garantite



### B. Gestione delle operazioni di reverse repo e dei finanziamenti di titoli coperti<sup>4</sup> che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario:<sup>5</sup>

Prestatore / mutuuario	Ponderazione degli afflussi
Transazioni per le quali le garanzie <u>non</u> vengono riutilizzate ( <i>not re-used</i> ) per la copertura di posizioni <i>short</i> , di cui:	
Transazioni effettuate con la BNS, di cui	
-garantite mediante attivi della categoria 1	posizione chiusa
-garantite mediante attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>6</sup>	posizione chiusa
-garantite mediante attivi della categoria 2 – azioni <sup>6</sup>	posizione chiusa
-prestiti marginali coperti da tutte le garanzie che non sono HQLA	posizione chiusa
-garantite mediante attivi non HQLA	posizione chiusa
Transazioni effettuate con una controparte diversa dalla BNS, di cui:	
-garantite mediante attivi della categoria 1	posizione chiusa
-garantite mediante attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>6</sup>	posizione chiusa
-garantite mediante attivi della categoria 2 – azioni <sup>6</sup>	50%
-prestiti marginali coperti da tutte le garanzie che non sono HQLA	50%
-garantite mediante attivi non HQLA	100%
Transazioni per le quali le garanzie vengono riutilizzate ( <i>re-used</i> ) per la copertura di posizioni <i>short</i> , di cui:	
-garantite mediante attivi della categoria 1	0%
-garantite mediante attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>6</sup>	0%

<sup>4</sup> Sono incluse le operazioni SLB coperte, ovvero il finanziatore ha un diritto di disposizione illimitato sui valori mobiliari ricevuti. Le operazioni SLB coperte con un diritto di disposizione limitato non possono essere computate come HQLA ai sensi del nm. 163.

<sup>5</sup> Per le operazioni effettuate con la BNS che prevedono contrattualmente una possibilità di disdetta, il termine di disdetta è determinante per calcolare la durata residua.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 15b cpv. 5 OLiq

# Allegato 1

## Meccanismo di pareggio e operazioni di finanziamento garantite



-garantite mediante attivi della categoria 2 – azioni <sup>8</sup>	0%
-prestiti marginali coperti da tutte le garanzie che non sono HQLA	0%
-garantite mediante attivi non HQLA	0%

### C. Gestione delle operazioni di swap di copertura (*collateral swap*) che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario:<sup>7</sup>

Mutuante / mutuatario	Rimando all'OLiQ	Ponderazione dei deflussi	Ponderazione degli afflussi
Le garanzie prese in prestito <u>non</u> vengono riutilizzate ( <i>not re-used</i> ) per la copertura di posizioni <i>short</i> , di cui:			
-Attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito	15e	posizione chiusa	posizione chiusa
-Attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>8</sup> presi in prestito	15e		posizione chiusa
-Attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi della categoria 2 – azioni <sup>8</sup> presi in prestito	Allegato 3, 1.3		50%
-Attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito	Allegato 3, 1.6		100%
-Attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>8</sup> dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito	15e	posizione chiusa	
-Attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>8</sup> dati in prestito e attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>8</sup> presi in prestito	15e	posizione chiusa	posizione chiusa
-Attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>8</sup> dati in prestito e attivi della categoria 2 – azioni <sup>8</sup> presi in prestito	Allegato 3, 1.2		35%
-Attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>8</sup> dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito	Allegato 3, 1.5		85%
-Attivi della categoria 2 – azioni <sup>8</sup> dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito	Allegato 2, 3.5	50%	
-Attivi della categoria 2 – azioni <sup>8</sup> dati in prestito e attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>8</sup> presi in prestito	Allegato 2, 3.3	35%	
-Attivi della categoria 2 – azioni <sup>8</sup> dati in prestito e attivi della categoria 2 – azioni <sup>8</sup> presi in prestito	Allegato 2/3, 3.1/1.1	0%	0%

<sup>7</sup> Per le operazioni effettuate con la BNS che prevedono contrattualmente una possibilità di disdetta, il termine di disdetta è determinante per calcolare la durata residua.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 15b cpv. 5 OLiQ

# Allegato 1

## Meccanismo di pareggio e operazioni di finanziamento garantite



-Attivi della categoria 2 – azioni <sup>8</sup> dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito	Allegato 3, 1.3		50%
-Attivi non HQLA dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito	Allegato 3, 3.7	100%	
-Attivi non HQLA dati in prestito e attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>8</sup> presi in prestito	Allegato 3, 3.6	85%	
-Attivi non HQLA dati in prestito e attivi della categoria 2 – azioni <sup>8</sup> presi in prestito	Allegato 2, 3.5	50%	
-Attivi non HQLA dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito	Allegato 2/3, 3.1/1.1	0%	0%
Le garanzie prese in prestito vengono riutilizzate ( <i>re-used</i> ) per la copertura di posizioni <i>short</i> , di cui:			
-Attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito	Allegato 2/3, 4.1/1.1	0%	0%
-Attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>8</sup> presi in prestito	Allegato 3, 2		0%
-Attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi della categoria 2 – azioni <sup>8</sup> presi in prestito	Allegato 3, 2		0%
-Attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito	Allegato 3, 2		0%
-Attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>8</sup> dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito	Allegato 2, 4.2	15%	
-Attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>8</sup> dati in prestito e attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>8</sup> presi in prestito	Allegato 2/3, 4.1/1.1	0%	0%
-Attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>8</sup> dati in prestito e attivi della categoria 2 – azioni <sup>8</sup> presi in prestito	Allegato 3, 2		0%
-Attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>8</sup> dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito	Allegato 3, 2		0%
-Attivi della categoria 2 – azioni <sup>8</sup> dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito	Allegato 2, 4.4	50%	
-Attivi della categoria 2 – azioni <sup>8</sup> dati in prestito e attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>8</sup> presi in prestito	Allegato 2, 4.3	35%	
-Attivi della categoria 2 – azioni <sup>8</sup> dati in prestito e attivi della categoria 2 – azioni <sup>8</sup> presi in prestito	Allegato 2/3, 4.1/1.1	0%	0%
-Attivi della categoria 2 – azioni <sup>8</sup> dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito	Allegato 3, 2		0%
-Attivi non HQLA dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito	Allegato 2, 4.6	100%	
-Attivi non HQLA dati in prestito e attivi della categoria 2 – senza azioni <sup>8</sup> presi in prestito	Allegato 2, 4.5	85%	
-Attivi non HQLA dati in prestito e attivi della categoria 2 – azioni <sup>8</sup> presi in prestito	Allegato 2, 4.4	50%	
-Attivi non HQLA dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito	Allegato 2/3, 4.1/1.1	0%	0%